



COMUNE DI MORIMONDO

REGOLAMENTO COMUNALE per l'ISTITUZIONE e l'APPLICAZIONE dell'IMPOSTA di SOGGIORNO

Approvato con deliberazione del
Consiglio Comunale n. 14 del
08/06/2015

INDICE DEGLI ARTICOLI:

Articolo 1 - Istituzione e presupposto dell'imposta

Articolo 2 - Soggetto passivo e assolvimento degli obblighi tributari

Articolo 3 - Misura dell'imposta

Articolo 4 - Esenzioni

Articolo 5 - Obblighi del gestore della struttura ricettiva

Articolo 6 - Versamento dell'imposta

Articolo 7 - Disposizioni in tema di accertamento

Articolo 8 - Sanzioni

Articolo 9 - Riscossione coattiva

Articolo 10 - Rimborsi e compensazioni

Articolo 11 - Contenzioso

Articolo 12 - Funzionario responsabile dell'imposta

Articolo 13 - Decorrenza dell'applicazione dell'imposta

Articolo 14 - Disposizioni transitorie e finali

Articolo 1 - Istituzione e presupposto dell'imposta

1. Il presente Regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo n. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, per disciplinare l'applicazione dell'imposta di soggiorno di cui all'articolo n. 4 del D.Lgs. n. 23/2011. Nel presente Regolamento sono stabiliti il presupposto dell'imposta, gli obblighi dei gestori delle strutture ricettive e le sanzioni applicabili in caso d'inadempimento.

2. Presupposto dell'imposta è il pernottamento in strutture ricettive presenti sul territorio Comunale nel periodo dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

3. L'imposta è dovuta da ciascuna persona per ogni notte di soggiorno.

4. Il gettito dell'imposta, conformemente a quanto previsto dall'articolo n. 4, comma 1 del citato n. 23/2011, è destinato al finanziamento, totale o parziale degli interventi, in materia di turismo, ivi compresi ,quelli a sostegno delle strutture ricettive; gli interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali e ambientali locali nonché dei relativi servizi pubblici locali.

5. Per strutture ricettive di cui al comma 2 si intendono quelle individuate agli articoli 9, 12 e 13 del D.Lgs 23.05.2011 n. 79

Articolo 2 - Soggetto passivo e assolvimento degli obblighi tributari

1. Soggetto passivo dell'imposta è chi pernotta nelle strutture ricettive di cui al precedente articolo n. 1 e non risulta iscritto nell'anagrafe del Comune di Morimondo. Il gestore della struttura ricettiva provvede alla riscossione dell'imposta e risponde direttamente del corretto e integrale riversamento della stessa al Comune di Morimondo.

Articolo 3 - Misura dell'imposta

1. L'imposta di soggiorno é stabilita nelle seguenti misure:

Euro 1,00 (uno) a pernottamento a persona per le seguenti strutture:

A. alberghiere e para alberghiere

-gli alberghi classificati fino a 3 stelle;

-i motels classificati fino a 3 stelle;

-i villaggi-albergo classificati fino a 3 stelle;

-le residenze turistico alberghiere classificati fino a 3 stelle;

- gli alberghi diffusi classificati fino a 3 stelle;
- i bed and breakfast organizzati in forma imprenditoriale;
- le residenze della salute - beauty farm fino a 3 stelle

B. strutture ricettive extra alberghiere

- gli esercizi di affittacamere;
- le attività ricettive a conduzione familiare
- bed and breakfast;
- case per ferie;
- unità abitative ammobiliate ad uso turistico (anche transitorio)
- le strutture ricettive - residence;
- gli ostelli per la gioventù;
- le attività ricettive in esercizi di ristorazione;
- gli alloggi nell'ambito dell'attività agrituristica;
- attività ricettive in residenze rurali;
- le foresterie per turisti;
- i centri soggiorno studi;
- i rifugi escursionistici;

C. strutture ricettive all'aperto

- i villaggi turistici;
- i campeggi;
- i campeggi nell'ambito delle attività agrituristiche;
- i parchi di vacanza
- ogni altra struttura turistico - ricettiva che presenti elementi ricollegabili a uno o più delle precedenti categorie.

Euro 1,50 (uno//cinquanta) a pernottamento a persona per le seguenti strutture:

|

- gli alberghi classificati a 4 stelle
- i motels classificati a 4 stelle
- i villaggi-albergo classificati a 4 stelle;
- le residenze turistico alberghiere classificati a 4 stelle
- gli alberghi diffusi classificati a 4 stelle;
- le residenze della salute - beauty farm a 4 stelle

Euro 2,00 (due//00) a pernottamento a persona per le seguenti strutture:

- gli alberghi classificati a 5 stelle
- i motels classificati a 5 stelle
- i villaggi-albergo classificati a 5 stelle;
- le residenze turistico alberghiere classificati a 5 stelle;
- gli alberghi diffusi classificati a 5 stelle;
- le residenze d'epoca alberghiere ed extralberghiere.
- le residenze della salute - beauty farm a 5 stelle

2. Le misure d'imposta si intendono prorogate di anno in anno in mancanza di delibere di variazione adottate a norma di Legge.

Articolo 4 - Esenzioni

1. Sono esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno:
 - coloro che praticano terapie riabilitative presso strutture sanitarie specializzate;
 - i familiari che prestano assistenza ai malati acuti ricoverati nelle strutture sanitarie;
 - i ragazzi inferiori ai dieci anni;
 - gli accompagnatori di gruppi turistici nella misura di un accompagnatore ogni 25 componenti il gruppo soggiornanti nella stessa struttura ricettiva;
 - gli autisti degli autobus dei gruppi turistici di almeno 25 componenti soggiornanti nella stessa struttura ricettiva;
 - i volontari della Protezione Civile in occasione di eventi e calamità;
 - Forze di Polizia, statale e locali, e Vigili del Fuoco, per servizio;
 - disabili;

Articolo 5 - Obblighi del gestore della struttura ricettiva

1. Il gestore della struttura ricettiva dichiara trimestralmente al Comune di Morimondo entro il giorno 15 (quindici) dei mesi di aprile, luglio, ottobre e gennaio, il numero totale dei pernottamenti avvenuti nel trimestre precedente (distinguendoli tra quelli soggetti a imposta e quelli non soggetti esenti ai sensi del presente Regolamento) e provvede contestualmente al versamento dell'imposta riscossa a favore del comune di Morimondo secondo le modalità indicate nel successivo articolo 6.

2. La dichiarazione può essere trasmessa su supporto cartaceo o a mezzo posta elettronica .

3. I gestori delle strutture ricettive ubicate nel territorio Comunale sono tenuti a informare i propri ospiti, mediante affissione di appositi cartelli, dell'applicazione, dell'entità e dell'esenzioni dell'imposta di soggiorno.

Articolo 6 - Versamento dell'imposta

1. I soggetti di cui all'articolo n. 2, comma 1, entro il termine di ciascun soggiorno, corrispondono al gestore della struttura ricettiva presso la quale hanno pernottato l'importo complessivo dovuto a titolo d'imposta di soggiorno.

2. Il gestore della struttura ricettiva provvede alla riscossione dell'imposta, rilasciandone quietanza, per il successivo versamento al Comune di Morimondo. E' consentito il rilascio di una quietanza cumulativa per i gruppi organizzati e per singoli nuclei familiari.

3. Il gestore della struttura ricettiva dovrà conservare idonea documentazione delle quietanze rilasciate.

4. Il gestore della struttura ricettiva effettua il versamento delle somme dovute al Comune a titolo d'imposta di soggiorno, secondo le scadenze di cui al precedente articolo 5 comma 1.

5. Il versamento potrà avvenire, indicandone la causale:

a) direttamente presso la Tesoreria Comunale;

b) sul conto corrente postale intestato alla Tesoreria Comunale;

c) mediante accredito sul Conto corrente bancario intestato al Comune di Morimondo presso la Tesoreria Comunale.

Articolo 7 - Disposizioni in tema di accertamento

1. Ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo l'Amministrazione Comunale può:

a) invitare i soggetti passivi e i gestori delle strutture ricettive ad esibire o trasmettere atti e documenti;

b) inviare ai gestori delle strutture ricettive questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati.

2. I gestori delle strutture ricettive sono altresì obbligati a segnalare, nella dichiarazione di cui all'articolo 5, comma 1, le generalità dei contribuenti evasori. L'adempimento di cui al presente comma può avvenire anche senza il consenso espresso dell'interessato, come prescritto all'articolo n. 24, comma 1, lettera a), del D.Lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali).

3. Ai fini dell'attività di accertamento dell'imposta di soggiorno si applicano le disposizioni di cui all'articolo n. 1, commi 161 e 162, della Legge n. 296/2006.

Articolo 8 - Sanzioni

1. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa pari al trenta per cento dell'importo non versato, ai sensi dell'articolo n. 13 del D.Lgs. n. 471/1997.

Al procedimento d'irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni di cui agli articoli n. 9, comma 1, primo periodo, e n. 17 del D.Lgs. n. 472/1997.

2. Per l'omessa, incompleta o infedele dichiarazione di cui all'art. 5 comma 1 alle prescritte scadenze, da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo

di Euro 25,00 a un massimo di Euro 500,00(cinquecento) ai sensi dell'articolo n. 7-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000.

3. Fatta salva l'irrogazione della sanzione di cui ai precedenti commi 1 e 2, per la violazione degli obblighi discendenti dalle disposizioni di cui all'articolo n. 6 si applica l'ulteriore sanzione da un minimo di Euro 25,00 (venticinque) a un massimo di Euro 250,00 (duecentocinquanta), ai sensi dell'articolo n. 7-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000.

4. La mancata esibizione della documentazione indicata all'articolo n. 7, comma 1, nonché l'omessa segnalazione dei contribuenti evasori, di cui all'articolo n. 7, comma 2 comporta l'irrogazione di una sanzione da un minimo di Euro 25,00 a un massimo di Euro 250,00 per ciascun caso.

5. Ai procedimenti d'irrogazione delle sanzioni previsti ai commi 2, 3 e 4 del presente articolo si applicano le disposizioni della Legge n. 689/1981.

Articolo 9 - Riscossione coattiva

1. Le somme accertate dall'Amministrazione e dovute all'Ente a titolo d'imposta, sanzioni ed interessi, se non versate se previsti, sono riscosse coattivamente, secondo la normativa vigente.

Articolo 10 - Rimborsi e compensazioni

1. Può essere richiesto il rimborso dell'imposta di soggiorno pagata, dai soggetti che hanno assistito i degenti ricoverati presso strutture sanitarie ubicate nel Comune, per un massimo di due persone per paziente.

Il rimborso è subordinato alla presentazione, allegata alla richiesta, di una dichiarazione che il soggiorno presso la struttura ricettiva è finalizzato all'assistenza sanitaria nei confronti del paziente e da certificato rilasciato dalla struttura sanitaria attestante il periodo di ricovero.

2. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto entro il termine di un anno dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

3. Nei casi di versamento dell'imposta di soggiorno in eccedenza rispetto al dovuto, l' eccedenza può essere recuperata mediante compensazione con i pagamenti dell'imposta stessa da effettuare alle prescritte scadenze. La compensazione è effettuata su istanza da presentare almeno sessanta giorni prima della scadenza del termine per il versamento ed é subordinata alla preventiva autorizzazione da parte del funzionario comunale responsabile dell'imposta.

4. Non si precede al rimborso dell'imposta per importi pari o inferiori a Euro dodici.

Articolo 11 - Contenzioso

1. Le controversie concernenti l'imposta di soggiorno sono devolute alla giurisdizione delle Commissioni Tributarie ai sensi del D. Leg.vo 546/1992.

Articolo 12 - Funzionario responsabile dell'imposta

1. Il Funzionario Responsabile dell'imposta di soggiorno è il Responsabile del Servizio Tributi del comune di Morimondo.
2. Il Funzionario Responsabile dell'imposta provvede all'organizzazione delle attività connesse alla gestione del tributo e predispone e adotta i conseguenti atti.

Articolo 13 - Decorrenza dell'applicazione dell'imposta

1. Le tariffe approvate con il presente Regolamento si applicano a decorrere dal 01.01.2015

Articolo 14 - Disposizioni transitorie e finali

1. La Giunta Comunale ha facoltà di modificare i termini previsti dagli articoli n. 5 e n. 6 del presente Regolamento.
2. Il presente regolamento entra in vigore decorsi quindici giorni dalla sua pubblicazione all'Albo Pretorio a norma dell'art.124 del D. Leg.vo 267/2000.
3. Il presente Regolamento è altresì pubblicato per esteso anche sul sito informatico del comune di Morimondo.